

**LEGGE REGIONALE N. 77 DEL 22-12-1989
REGIONE LOMBARDIA**

**Azione regionale per la tutela delle popolazioni
appartenenti
alle << etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi >>**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

N. 52
del 27 dicembre 1989
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 27 dicembre 1989

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente Legge Regionale:*

TITOLI I

Finalità ed obiettivi

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione Lombardia, aderendo, alle dichiarazioni internazionali riguardanti il riconoscimento dei diritti dell' uomo, riconosce il diritto al nomadismo; tutela il patrimonio culturale e l' indentità delle << etnie tradizionalmente nomadi e semi - nomadi >>; favorisce l' utlizzo da parte dei nomadi e dei semi - nomadi dei servizi pubblici per la tutela della salute e del benessere sociale e più in generale per l' autonomia e l' autosufficienza di tale popolazione.

2. La Regione Lombardia, mediante le disposizioni della presente Legge, disciplina gli interventi a favore delle popolazioni nomadi e semi - nomadi, intesi a favorire rapporti con le comunità locali ed a migliorare le interrelazioni con le istituzioni pubbliche per una più ampia tutela sociale nel rispetto della identità culturale e delle abitudini di vita delle stesse.

3. Ai fini della presente Legge, per nomadi si intendono gli appartenenti alle << etnie tradizionalmente nomadi e semi - nomadi >>.

ARTICOLO 2

(Obiettivi).

1. Le finalità di cui al precedente art. 1 sono perseguite mediante la realizzazione dei seguenti obiettivi generali:

a) approfondire la conoscenza del patrimonio culturale e delle tradizioni delle popolazioni nomadi e portare queste ultime ad una maggiore consapevolezza della realtà socio - culturale lombarda;

b) salvaguardare la specificità culturale e linguistica

della tradizione delle genti nomadi;

c) favorire l'accesso ai servizi pubblici ed un efficace

utilizzo di essi da parte delle popolazioni nomadi;

d) promuovere la partecipazione delle popolazioni nomadi

alla predisposizione degli interventi che li riguardano;

e) definire azioni specifiche a tutela sociale di minori;

f) prevedere momenti di confronto, anche su progetti sperimentali, fra politiche regionali ed altri paesi della

CEE, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali

in materia;

g) Incentivare tutte le iniziative tese a sensibilizzare

la società civile lombarda e gli enti locali per una adeguata

accoglienza dei nomadi.

TITOLO II

Politiche di intervento

ARTICOLO 3

(Realizzazione di campi di sosta o di transito)

1. I comuni singoli od associati maggiormente interessati alla presenza di nomadi realizzano campi di sosta o di transito.

2. I comuni singoli od associati individuano dei campi aventi le caratteristiche specificatamente previste dalla apposita deliberazione di Giunta regionale, adottata previo parere della consulta per il nomadismo, distintamente per campi di sosta e campi di transito.

3. I sedimi da adibire a campi sono reperiti nelle aree da destinare a zone per attrezzature di uso pubblico dei piani regolatori generali dei comuni; i comuni potranno a tal fine introdurre apposite varianti agli strumenti urbanistici, ai sensi dell' art. 5 della LR 12 settembre 1983, n. 70 concernente << Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale >>.

4. I comuni singoli od associati possono realizzare altresì progetti di zone residenziali intese a favorire la sedentarizzazione conunitaria dei nomadi.

5. L' ubicazione dei campi e delle zone residenziali deve essere individuata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e da facilitare l' accesso ai servizi e la partecipazione dei nomadi alla vita sociale.

ARTICOLO 4

(Accesso ai servizi socio - sanitari)

1. Ai fini dell' accesso ai servizi socio - sanitari anche la temporanea sosta in territorio comunale della zona socio - sanitaria da parte dei nomadi cittadini italiani, costituisce titolo per la fruizione presso le USSL delle prestazioni sanitarie di cui all' art. 19 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 concernente << Istituzione del servizio sanitario nazionale >>.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì per l' accesso ai servizi sociali di cui alle LLRR 5 aprile 1980, n. 35 << Ordinamento dei servizi di zona >>, 11 aprile 1980, n. 39 << Organizzazione e funzionamento, delle unità socio - sanitarie locali >> e 6 gennaio 1986, n. 1 << Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio - assistenziali della Regione Lombardia >>.

3. Per i nomadi sprovvisti di cittadinanza italiana si applicano le disposizioni vigenti in ordine all' accesso e alle modalità di fruizione dei servizi alla persona relative ai cittadini stranieri ed agli apolidi.

4. I competenti servizi delle USSL sono tenuti a verificare puntualmente le condizioni igieniche dei campi, nonché la situazione sanitaria della popolazione, anche ai fini delle vaccinazioni obbligatorie, e più in generale nella prevenzione delle malattie, articolando in tal senso il regolamento regionale 14 agosto 1981, n. 2 << Regolamento di individuazione delle materie delle funzioni di competenza dei servizi della USSL ai sensi dell' art. 3 della LR 11 aprile 1980, n. 39 >> per dette funzioni specifiche.

ARTICOLO 5

(Iniziative nel campo scolastico e professionale)

1. Ferme restando le competenze istituzionali dei soggetti preposti ai diversi tipi di intervento, per la realizzazione del piano triennale di cui al successivo art. 12, il campo scolastico e professionale, la Regione, sentita la consulta per il nomadismo, attraverso il competente settore regionale può stipulare apposite convenzioni con i comuni, maggiormente interessati al fenomeno del nomadismo, al fine di realizzare iniziative congiunte.

2. Le iniziative congiunte comportano il concorso finanziario dei comuni che provvedono alla loro gestione.

ARTICOLO 6

(Condizione di assistibilità)

1. I benefici e le provvidenze contemplati nella presente Legge e previsti dal piano triennale possono venire erogati ai nomadi sprovvisti di cittadinanza italiana, solo se in regola con le vigenti norme sul soggiorno degli stranieri in Italia.

2. Le disposizioni di cui al precedente primo comma non trovano applicazione in relazione agli interventi sanitari urgenti.

ARTICOLO 7

(Tutela dei minori)

1. I soggetti di cui al successivo art. 9, ai fini del raggiungimento dell' obiettivo contenuto alla lett. e) del

precedente art. 2, devono:

a) Individuare le situazioni di rischio e di disagio sociale dei minori nomadi;

b) collaborare con gli organismi istituzionali che hanno in carico il minore per un recupero sociale dello stesso;

c) Stimolare l' accesso dei minori alla rete di unità di offerta del territorio, in particolare quella prevista dalle

LLRR 5 aprile 1980, n. 35 << Ordinamento dei servizi di zona >>, 11 aprile 1980, n. 39 << Organizzazione e funzionamento

delle unità socio - sanitarie locali >>, e 7 gennaio 1986, n. 1 << Riorganizzazione e programmazione dei servizi

socio - assistenziali della Regione Lombardia >> ed in generale delle reti di offerta socio - sanitarie rivolte alle persone.

TITOLO III

Concessione dei contributi

ARTICOLO 8

(Contributi regionali)

1. La Regione concede ai comuni singoli od associati un contributo in conto capitale per la realizzazione di campi di sosta o di transito secondo le modalità previste nella deliberazione di cui al primo comma del successivo art. 12.

2. Il contributo di cui al precedente comma è integrativo ad altri contributi previsti in materia da Leggi nazionali;

la cumulabilità dei contributi regionali e statali non deve superare comunque la percentuale che viene determinata dalla deliberazione di cui al primo comma del successivo art. 12.

TITOLO IV

Soggetti ed organismi consultivi

ARTICOLO 9

(Soggetti)

1. Alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche di

intervento previsti dalla presente Legge, concorrono nel rispetto delle specifiche competenze i seguenti soggetti:

a) la Regione Lombardia;

b) le province;

c) i comuni e gli enti responsabili dei servizi di zona (ERSZ) di cui all' art. 7 della LR 5 aprile 1980, n. 35 concernente << Ordinamento dei servizi di zona >>;

d) altri enti ed istituzioni pubbliche, cooperative, altri

soggetti privati senza scopo di lucro e che svolgono attività

in tale ambito.

2. Nella programmazione e nella realizzazione degli interventi previsti dalla presente Legge i soggetti di cui

al precedente primo comma, definiscono forme di raccordo con gli organi centrali e periferici delle amministrazioni

statali.

ARTICOLO 10

(Consulta regionale per il nomadismo)

1. E' istituita, presso la sede della Giunta regionale

-
sette settore Coordinamento per i servizi sociali, la consulta regionale per il nomadismo per creare la partecipazione e per identificare una sede di incontro, confronto, definizione, valutazione e verifica degli obiettivi strategici nonchè dei criteri e dei metodi sui quali elaborare il piano regionale degli interventi di cui al successivo art. 12.

2. La consulta regionale è composta:

a) dall' assessore al Coordinamento per i servizi sociali

con funzioni di presidente;

b) dai presidenti delle amministrazioni provinciali,

c) dal sindaco del comune capoluogo di regione o suo delegato;

d) da un funzionario designato dal prefetto del capoluogo

di regione;

e) da un funzionario designato dal questore del capoluogo

di regione;

f) da un funzionario designato dal sovrintendente scolastico regionale;

g) da un rappresentante designato dalle associazioni che si propongono statutariamente la rappresentanza e/ o la tutela delle popolazioni nomadi;

h) da un rappresentante dell' associazione nazionale comuni d' Italia(ANCI);

i) da rappresentanti di altri enti ed istituzioni pubbliche,

cooperative, altri soggetti privati senza scopo di lucro e che svolgono attività in tale ambito.

3. I componenti della consulta regionale per il nomadismo

sono nominati con decreto del presidente della Giunta regionale e durano in carica 5 anni.

4. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte

da un funzionario regionale del servizio Programmazione per l' area del servizio sociale del settore

Coordinamento

per i servizi sociali.

5. Ai componenti la consulta regionale per il nomadismo

si applica il disposto dell' art. 43 della LR 1 agosto 1979, n. 42 concernente << Ordinamento dei servizi e degli

uffici della Giunta regionale >> e successive

modificazioni

ed integrazioni.

ARTICOLO 11

(Comitato tecnico)

1. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni programmate nella materia, oggetto della presente Legge, si avvale di un comitato tecnico.

2. Detto comitato tecnico è istituito presso la Giunta regionale, settore Coordinamento per i servizi sociali ed è composto:

a) dall' assessore al Coordinamento per i servizi sociali

o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da 3 esperti di cultura nomade designati dalla Giunta regionale.

3. Il comitato tecnico è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

4. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario del servizio Programmazione per l' area dei servizi sociali del settore Coordinamento per i servizi sociali.

5. Ai lavori del comitato tecnico, in relazione agli specifici temi trattati, possono essere invitati a partecipare i sindaci dei comuni interessati ed i funzionari regionali dei settori Assistenza e sicurezza sociale, Sanità ed igiene, Istruzione e formazione professionale, Industria ed artigianato, Cultura ed informazione, oltre, infine, ad altri esperti di problematiche sul nomadismo.

6. Il comitato tecnico svolge i seguenti compiti:

a) promozione di indagini conoscitive intese alla individuazione della consistenza delle popolazioni nomadi, della loro distribuzione ed alla loro mobilità sul territorio lombardo;

b) predisposizione di atti e provvedimenti degli organi regionali attinenti al nomadismo previsto dalla presente Legge;

c) elaborazione di proposte e di documenti di studio in ordine ad iniziative regionali concernenti i nomadi.

7) Ai componenti del comitato tecnico di applica il disposto dell' art. 43 della LR 1 agosto 1979, n. 42 << Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale >> e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V

Strumenti programmatici

ARTICOLO 12

(Procedure e piano triennale)

1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale per il nomadismo e previo parere del comitato tecnico, propone all' approvazione del consiglio il piano triennale

relativo agli obiettivi ed alle politiche di intervento previsti

dalla presente Legge esplicando in particolare:

a) gli obiettivi da perseguire nel triennio e per ogni singolo anno;

b) la territorializzazione degli interventi;

c) i criteri di priorità ;

d) le risorse umane e finanziarie necessarie;

e) gli strumenti e le modalità operative di coordinamento

e di integrazione del generale sistema dei servizi, economico e del territorio, con le esigenze delle comunità

dei nomadi;

f) gli strumenti e le modalità di attuazione e di verifica;

g) le modalità di presentazione delle domande e relativa

documentazione;

h) modalità di finanziamento e di erogazione dei finanziamenti

relativi agli interventi.

2. In conformità al piano di intervento di cui al precedente

comma, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera la concessione dei contributi ai singoli soggetti beneficiari.

3. La Giunta regionale ad un anno e mezzo dall' approvazione

del piano triennale presenta al consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano e propone altresì al consiglio per l' approvazione l' aggiornamento del piano medesimo con proprio atto amministrativo.

TITOLO VI

Risorse umane, norma transitoria e finanziaria

ARTICOLO 13

(Strutture regionali)

1. Per lo svolgimento delle competenze di cui alla presente

Legge, la Giunta regionale si avvale del servizio Programmazione per l' area dei servizi sociali del settore

Coordinamento per i servizi sociali.

2. Tenuto conto degli adempimenti da svolgere e delle difficoltà di avere negli organici della Giunta regionale

le necessarie competenze tecniche, nelle more dell' acquisizione

dei nuovi operatori con le procedure previste

dalla normativa vigente, la Giunta regionale assicura l' esercizio

delle competenze anche attraverso:

a) il comando e/ o distacco di operatori laureati e tecnici

del servizio sanitario nazionale e degli enti locali;

b) la mobilità settoriale e compartimentale;

c) la stipula di contratti a termine.

ARTICOLO 14

(Norma transitoria)

1. La Giunta regionale, in fase di prima applicazione della presente Legge, delibera, sentita la competente commissione consiliare, un piano di interventi urgenti, intesi a privilegiare il soddisfacimento delle esigenze più immediate delle popolazioni nomadi.

2. Il piano, di cui al precedente primo comma, comprende le seguenti azioni:

a) favorire l' inserimento scolastico e la formazione professionale dei giovani nomadi, nonché l' alfabetizzazione degli adulti ivi compreso il bando di borse di studio riservate per la frequenza ai corsi di formazione professionale correlati ad attività tipiche dei nomadi e l' accesso a provvidenze per la frequenza alle scuole medie superiori e all' università ;

b) promuovere ricerche sociologiche, antropologiche ed economiche sulle etnie tradizionalmente nomadi, pubblicazione dei risultati nonché organizzazione dei convegni (sui temi del nomadismo) o di conferenze volte a far conoscere alla popolazione lombarda i caratteri della tradizione nomade ed alle popolazioni nomadi della realtà socio - culturale lombarda;

c) sostenere iniziative di solidarietà organizzate secondo il dettato della LR 7 gennaio 1986, n. 1 concernente << Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio - assistenziali della Regione Lombardia ed iniziative sperimentali >>, secondo il dettato della presente Legge anche attraverso la stipula di convenzioni dirette;

d) sostenere i comuni ed enti pubblici e privati che operano per diffondere la conoscenza delle forme espressive dei nomadi e delle loro produzioni tipiche, anche mediante l' organizzazione di mostre e di rassegne di materiale artistico ed artigianale, per divulgare e sostenere lo sviluppo delle produzioni tipiche di tali popolazioni.

ARTICOLO 15

(Norma finanziaria)

1. E' autorizzata per l' esercizio finanziario 1989 la spesa complessiva di lire 3.500.000.000 di cui lire 3.000.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di cui al precedente art. 8, e lire 500.000.000 di parte corrente per gli interventi di cui al precedente art. 14.

2. Al finanziamento dell' onere previsto dal precedente comma, si provvede mediante riduzione, per lire 3.000.000.000, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del << Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutui >> iscritto al cap° 5.2.2.2.958 e, per lire 500.000.000 mediante riduzione di dotazione finanziaria di competenza e di cassa del << Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l' esercizio di funzioni normali >> iscritto al cap° 5.3.2.1.544, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio 1989.

3. Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente art. 4 della presente Legge sono a carico del fondo sanitario, parte corrente, assegnato annualmente alle USSL.

4. Agli oneri conseguenti al funzionamento della consulta di cui al precedente art. 10 e del comitato tecnico di cui al precedente art. 11, si fa fronte mediante impiego delle somme annualmente stanziato al cap° 1.2.7.1.322 << Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missioni e di rimborsi spese >>.

5. All' autorizzazione di spesa di cui ai precedenti artt° 5 e 13, si provvederà con successivo provvedimento di Legge.

6. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi al bilancio, di previsione per l' esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

6. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi al bilancio, di previsione per l' esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

A Stato di previsione delle spese di parte I

All' ambito 2, settore 1, obiettivo 9, sono istituiti i seguenti capitoli:

6. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi al bilancio, di previsione per l' esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

ARTICOLO 16

(Clausola d' urgenza)

1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'

art. 127 della Costituzione e dell' art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione lombarda.

Milano, 22 dicembre 1989

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 12 dicembre 1989 prot. n. 20702/ 2968).